



## ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DELLE AMMINISTRAZIONI SEPARATE DI USO CIVICO

Provincia Autonoma di Trento

Prot. n. 57/2024

A tutte le ASUC

San Giovanni di Fassa, 12.11.2024

### **POSSIBILITA' PER LE ASUC DI CONTRARRE FINANZIAMENTI PER REALIZZARE INVESTIMENTI**

(Risposta ai quesiti codice F12 e F13 anno 2024)

Diversi Comitati ASUC hanno sottoposto all'attenzione della scrivente il quesito se l'ASUC possa o meno contrarre finanziamenti per la realizzazione di investimenti.

Ecco un breve riepilogo delle principali statuizioni normative in materia.

La L.P. 6/2005, all'art.11 commi 6 e 7, stabilisce che: *"E' vietato il ricorso a qualsiasi forma di indebitamento per il finanziamento di spese correnti. La Giunta provinciale, d'intesa con l'associazione più rappresentativa delle ASUC, individua i principi dell'ordinamento contabile e finanziario dei comuni applicabili alla gestione contabile e finanziaria dell'ASUC, tenendo conto anche della dimensione finanziaria del bilancio"* ed ancora all'art. 23 comma 2 prevede che: *"Per quanto non espressamente previsto da questa legge, dal suo regolamento di esecuzione, nonché dagli statuti e dai regolamenti di ciascuna ASUC, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti in materia di ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol"*.

Il Decreto del Presidente della Provincia 28 gennaio 2003, n. 3- 124/Leg. -Regolamento di esecuzione della legge provinciale 13 marzo 2002, n. 5 (Disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico)- poi **ABROGATO** dall'art. 2 e allegato A, n. 3 del d.p.p. 14 aprile 2008, n. 14-121/Leg., prevedeva all'art. XXX che: *"L'ASUC può assumere mutui per la realizzazione di investimenti soltanto se dimostri di disporre delle risorse finanziarie sufficienti per la restituzione del capitale e per il pagamento degli interessi secondo uno specifico piano finanziario da allegare alla deliberazione di assunzione del mutuo e che vincola i futuri bilanci dell'ASUC per tutto il periodo dell'ammortamento."*

*L'ASUC può deliberare di assumere prestiti solo in presenza di entrambe queste condizioni:*

- a) se ha approvato il rendiconto di gestione dell'esercizio del penultimo anno precedente;*
- b) se ha approvato il bilancio annuale che deve comprendere le previsioni relative e conseguenti al prestito da assumere.*

*Come garanzia per il pagamento delle rate di ammortamento dei prestiti, l'ASUC può rilasciare delegazioni di pagamento a valere sulle entrate iscritte nel titolo I del suo bilancio annuale di previsione oppure accendere ipoteche sui suoi beni immobili e prestare altre forme di garanzia previste dalle leggi vigenti.*

*Per tutto ciò che questo articolo non prevede, si applicano le norme che disciplinano il ricorso all'indebitamento da parte dei comuni".*

Il Decreto del Presidente della Provincia 28 gennaio 2003, n. 3- 124/Leg. è stato sostituito dal Decreto del Presidente della Provincia 6 aprile 2006, n. 6-59/Leg, nel quale l'unica menzione di interesse per il quesito in oggetto è indirettamente quella riportata nell'art. 27 che stabilisce: *"Sino all'individuazione da parte della Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 11, comma*



*7, della legge provinciale, d'intesa con l'associazione più rappresentativa delle ASUC, dei principi dell'ordinamento contabile e finanziario dei comuni applicabili alla gestione contabile e finanziaria dell'ASUC le medesime applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti in materia di ordinamento contabile dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige".*

Si ricorda che i principi dell'ordinamento contabile e finanziario applicabili alle ASUC sono stati individuati dalla Giunta Provinciale la quale, con deliberazione n. 1601 del 04.08.2006, ha approvato il protocollo di intesa in materia di principi dell'ordinamento contabile e finanziario dei comuni applicabili alla gestione contabile e finanziaria delle A.S.U.C., ai sensi dell'art. 11, comma 7, della L.P. 6/2005.

Ed il protocollo di intesa in materia di principi dell'ordinamento contabile e finanziario dei comuni applicabili alla gestione contabile e finanziaria delle A.S.U.C., nel Titolo I – Bilanci e programmazione, al punto 7 dei principi di bilancio, richiama quanto già evidenziato dal citato art. 11 della L.P. 6/2005, ovvero che: *"E' vietato il ricorso a qualsiasi forma di indebitamento per il finanziamento di spese correnti"*, mentre nel Titolo III – Servizio di Tesoreria, sotto la voce assunzione di mutui, prevede che: *"1. L'ASUC può assumere mutui per la realizzazione di investimenti soltanto se dimostri di disporre delle risorse finanziarie sufficienti per la restituzione del capitale e per il pagamento degli interessi secondo uno specifico piano finanziario da allegare alla deliberazione di assunzione del mutuo e che vincola i futuri bilanci dell'ASUC per tutto il periodo dell'ammortamento. 2. L'ASUC può deliberare di assumere prestiti solo in presenza di entrambe queste condizioni: a) se ha approvato il rendiconto di gestione dell'esercizio del penultimo anno precedente; b) se ha approvato il bilancio annuale che deve comprendere le previsioni relative e conseguenti al prestito da assumere. 3. Come garanzia per il pagamento delle rate di ammortamento dei prestiti, l'ASUC può rilasciare delegazioni di pagamento a valere sulle entrate iscritte nel Titolo I del suo bilancio annuale di previsione oppure accendere ipoteche sui suoi beni immobili e prestare altre forme di garanzia previste dalle leggi vigenti. 4. Per tutto ciò che questo articolo non prevede, si applicano le norme che disciplinano il ricorso all'indebitamento da parte dei comuni"*.

In conclusione, è vietato il ricorso all'indebitamento per il finanziamento delle spese correnti, mentre è possibile assumere mutui per la realizzazione di investimenti se si dimostra di disporre delle risorse finanziarie sufficienti per la restituzione del capitale e per il pagamento degli interessi secondo uno specifico piano finanziario che vincola i futuri bilanci dell'ASUC per tutto il periodo dell'ammortamento.

Inoltre l'ASUC può assumere prestiti se ha approvato il rendiconto di gestione dell'esercizio del penultimo anno precedente e se ha approvato il bilancio annuale che deve comprendere le previsioni relative e conseguenti al prestito da assumere.

Il Presidente